

**PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI MIRA**

**REGOLAMENTO
SUI FOSSI DI PROPRIETA' PRIVATA O MISTA DEL TERRITORIO COMUNALE**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 28/11/2013

PREMESSA

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consentono di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Allo stesso tempo oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che si instaurano sia all'interno che lungo i margini.

La presenza di fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta.

Per questi motivi è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.

La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più fondi è di competenza dei proprietari interessati ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale 8 maggio 2009 n°12. Gli interventi su tali opere sono inoltre normati in via principale dal RD 8 maggio 1904 n.368, dal R.D. n.215 del 1933 e dal Codice Civile e in coordinamento con la regolamentazione sulla polizia rurale in capo alle amministrazioni comunali competenti.

ART 1

Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: scoline, fossi, capofossi, tombinamenti.

ART 2

Definizioni

1. Per "scoline" si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso
2. Per "fossi" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

3. Per “capofossi” si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.
4. Per “ciglio” si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;
5. Per “piede arginale” si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;
6. Per “ponte” si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici per una lunghezza massima di ml 8,0 , se non diversamente stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale, che, garantendo la continuità di scolo, ne consente l'attraversamento da ciglio a ciglio;
7. Per “tombinamento” si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici per una lunghezza superiore a ml 8,0 che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;
8. Per “alveo” si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

ART. 3

Distanze

1. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m a meno che il Consorzio di Bonifica, per specificità territoriali non dia indicazioni diverse che prevedono distanze maggiori.
2. Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell'alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
3. Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.
4. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno
5. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
6. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.

7. Nei fondi confinanti con fossi, dovrà essere costituita una fascia di rispetto non soggetta alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tale fascia dovrà essere di larghezza pari ad almeno 1 metro dal ciglio dei fossi.

E' auspicabile che la fascia di rispetto indicata sia coperta con manto erboso permanente o piantumata con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste al comma 1.

ART. 4

Divieti assoluti e permessi

1. Nei fossi è vietato:
 - a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
 - b) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
 - c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
 - d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
 - e) eliminare e ridurre il volume di vaso originario dei fossi e capofossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo;
 - f) realizzare ponti o tomlinamenti. Potranno, invece, essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze o in caso di unico accesso al lotto (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.) ,per una lunghezza massima di 8 m, (cfr. Art. 2, punto 6), o tomlinamenti (Art. 2, punto 7) in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità.
2. La costruzione e manutenzione di ponti su fossati a bordo di strade pubbliche o di uso pubblico, anche ove i fossati siano di proprietà pubblica, deve avvenire da parte dei proprietari dei fondi serviti da tali strutture. La loro costruzione va eseguita senza impedire il normale deflusso delle acque e deve essere autorizzata dall'Ente proprietario o gestore del corso d'acqua sottostante. Il parere tecnico sull'opera per verificare la compatibilità idraulica va richiesto al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

ART. 5

Manutenzione ed esercizio

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.
2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
3. E' auspicabile che i fossi che scaricano nella rete consortile arginata siano dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola antiriflusso (porta a vento, *clapèt*), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La

posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.

4. Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc). In particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:
 - a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
 - b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al rizezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
 - c) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni;
 - d) rasare per lo meno 3 volte l'anno, nel periodo primavera-autunno, la vegetazione erbacea e arbustiva che cresce in detti fossi con divieto di bruciare le sterpaglie;
 - e) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
 - f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
 - g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
 - h) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 3 comma 1;
 - i) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. I proprietari o gestori dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il deflusso libero di dette acque, né possono chiudere od ostruire fossi e canali a ciò destinati.
6. I fossi o canali **privati** soggetti a servitù di scolo, anche se prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, devono essere sempre mantenuti efficienti dai loro proprietari o gestori in modo da garantire che, anche in caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e senza danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. Quando necessario, i loro proprietari o gestori devono provvedere al loro espurgo in modo da renderli sgombri da depositi ed ostruzioni che impediscano o riducano il deflusso delle acque; tale obbligo va adempiuto in concorso con i proprietari dei fondi dominanti e/o secondo la normativa vigente in materia di servitù di scolo.
7. Qualora, per l'esecuzione delle manutenzioni di propria competenza, il Comune necessiti di transitare o attraversare fondi privati, i proprietari sono obbligati a consentire il passaggio dei mezzi per l'esecuzione dei lavori, nella misura strettamente necessaria e, possibilmente, rispettando i cicli di coltivazione dei terreni, fermo restando il fine prioritario della sicurezza idraulica.
8. Il Comune potrà, per fossi che hanno rilevanza dal punto di vista naturalistico (corridoi ecologici), indicare con specifiche ordinanze modalità e periodi temporali per eseguire gli interventi.

ART. 6

Tombinamento di fossi

1. Fermo restando quanto stabilito all'art.4, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.
2. I tombinamenti sono di norma vietati, come indicato nel Regolamento Edilizio Comunale vigente. Nel caso siano necessari, sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale.
3. Per i tombinamenti di fossi posti a servizio di uno o più fondi, che assolvono una funzione di particolare importanza (individuata nell'ambito del piano delle acque), è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di Bonifica, a cui va inoltrata richiesta di parere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa;
 - b) inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
 - c) rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
 - d) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - e) stato di progetto;
 - f) relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale.
 - g) rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino

ART. 7

Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.
2. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.
3. **Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico**, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc), le relative competenze e la programmazione degli stessi. Gli interventi potranno essere eseguiti dal Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, previa comunicazione ai frontisti dell'esecuzione dei lavori.
L'approvazione da parte del Comune degli interventi (riconosciuti di competenza comunale) costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

4. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 3, 4, 5 o 6, con ordinanza del Dirigente competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri, l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento e, se del caso, la segnalazione all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 650 C.P.
5. La realizzazione di nuovi fossi, canali o altre escavazioni e la modifica, trasposizione, chiusura o tombinatura di quelli esistenti è subordinata all'ottenimento dell'idoneo titolo abilitativo.
6. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, anche legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di Bonifica.
7. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

ART. 8

Sbarramenti irrigui provvisori

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
 - b) vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
 - c) alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
 - d) sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

La comunicazione ha validità stagionale.

ART. 9

Violazioni ed ammende

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria nei casi eventuali.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, con una sanzione di € 400,00.

ART. 10

Esecuzione forzosa

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L.R. 12/2009 , il Comune, sentito il competente Consorzio di bonifica, diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.
2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Dirigente competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi.
3. L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.
4. Il Comune potrà attivare forme di convenzione con altri Enti al fine di garantire gli obiettivi del presente regolamento, nelle varie fasi di rilevazione sul territorio delle criticità, programmazione degli interventi, controllo successivo e applicazione delle sanzioni.

ART. 11

Entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente Regolamento, entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.